

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 20/2021

Desio, li 19 luglio 2021

Oggetto: Imposte e contributi - ulteriore proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, contribuenti minimi e forfetari

Gentili tutti,

mercoledì us è stato approvato da parte dell’Aula della Camera, mediante voto di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”); al testo originario entrato in vigore a fine maggio è stato aggiunto l’art. 9bis, che prevede una **ulteriore proroga dei termini di versamento al 15 settembre 2021**, senza maggiorazione dello 0,4%, **per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i soggetti minimi e forfetari.**

Segnaliamo che, pur **non** essendo la legge di conversione **ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale**, nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 luglio pv è previsto l’esame definitivo in Senato per la conversione del decreto in legge **senza modifiche**; per quanto sopra, il testo votato settimana scorsa alla Camera dovrebbe essere quello definitivo e la norma in commento **non oggetto di ulteriori modifiche.**

Per effetto della nuova previsione, è superata la prima proroga dei termini di versamento (al 20 luglio 2021, senza maggiorazione dello 0,4%), disposta con il DPCM del 28 giugno 2021.

A fronte dell’ulteriore proroga al 15 settembre, non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%; la proroga, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001.

La proroga di versamento riguarda i soggetti che:

- **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);**
- **partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;**
- **applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;**
- **applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);**



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

- presentano altre **cause di esclusione dagli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.


Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l'ulteriore differimento riguarda anche i **soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno**, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.

Rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (ad es. **contributi INPS artigiani e commercianti dovuti da imprenditori individuali, soci di società di persone e da soci di società di capitali, contributi INPS professionisti iscritti alla Gestione Separata, imposte sostitutive – rivalutazione beni di impresa –, diritto camerale, IVA per adeguamento agli ISA, ecc.**).

In merito ai soci di srl artigiane o commerciali, si precisa che l'ulteriore differimento del termine di versamento riguarda esclusivamente i contributi dovuti alla gestione INPS IVS artigiani e commercianti; le imposte dovute (ad es. IRPEF e addizionali, cedolare secca, ecc.) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze e quindi devono essere versate entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.



Studio Viganò Brambilla & Associati